



Comune di Valdobbiadene

provincia di Treviso

ORDINANZA n. 26 del 28-02-2026

Oggetto: Antica Fiera di San Gregorio 2026. Divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro, dalle ore 17.00 del giorno 06 marzo 2026 alle ore 24.00 del giorno 09 marzo 2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Comune organizza annualmente la manifestazione denominata “Antica Fiera di San Gregorio”, secondo la disciplina contenuta nell’apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 10 febbraio 1982, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 122 del 20 dicembre 1996, esecutiva;
- in base all’anzidetto regolamento, la manifestazione ha luogo in Valdobbiadene il secondo lunedì del mese di marzo di ogni anno e nei giorni di sabato e domenica precedenti;
- oltre alla natura istituzionale della manifestazione, di tipo agricolo, vitivinicolo, la stessa avrà, come oramai tradizionalmente consolidato, una valenza di natura economico commerciale e di intrattenimento;
- l’Amministrazione attribuisce a tale manifestazione, e alla sua buona riuscita, un ruolo primario ai fini economico commerciali e di promozione del territorio;

EVIDENZIATO che, in attuazione del richiamato regolamento, l’edizione 2026 si svolgerà dal giorno 6 al giorno 09 marzo 2026;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 188 del 12 dicembre 2025 ad oggetto: “Antica Fiera di San Gregorio edizione 2026: approvazione programma e definizione indirizzi per l’attuazione della manifestazione” con cui è stato stabilito, tra l’altro, che vengano organizzate iniziative di intrattenimento e svago quali spettacoli musicali e di intrattenimento e che tali eventi abbiano luogo all’interno della zona interessata dallo svolgimento della fiera;

RILEVATO inoltre che è ragionevole ritenere che l’evento possa costituire occasione di richiamo e comportare, pertanto, un notevole afflusso di persone;

TENUTO CONTO che, nel corso delle giornate di svolgimento della fiera, è facilmente prevedibile un considerevole consumo di bevande;

CONSIDERATO che la vendita di bevande nei contenitori in vetro può comportare un loro uso improprio e la dispersione, nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti, di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti, in caso di rottura,

possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone, ancor più nel caso di evacuazione delle aree in caso di emergenza;

RITENUTO, pertanto, di dover attuare azioni per la tutela dell'incolumità delle persone, per la salvaguardia dell'ambiente e, allo stesso tempo, contribuire a creare le condizioni di massima garanzia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

RITENUTO, inoltre, di dover scongiurare l'ipotesi che chi intende partecipare agli eventi possa presentarsi sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie o contenitori di vetro;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- 1. A CHIUNQUE, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita e somministrazione di bevande in recipienti di vetro, IL DIVIETO DI VENDERE PER ASPORTO BEVANDE IN BOTTIGLIA, BICCHIERI E CONTENITORI DI VETRO in aree pubbliche all'interno della zona interessata dallo svolgimento della fiera nel centro abitato di Valdobbiadene, dalle ore 17.00 del giorno 06 marzo 2026 alle ore 24.00 del giorno 09 marzo 2026;**
- 2. Il divieto di asporto, dai pubblici locali e/o chioschi, di bicchieri, bottiglie, recipienti e contenitori di vetro.**

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto bevande in contenitori di plastica, nelle lattine e svolgere somministrazioni e/o consentire il consumo delle bevande con contenitori in vetro all'interno dei locali.

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

Vista l'urgenza, la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Agli Agenti delle Forze Pubbliche ed a chiunque spetta, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa al Prefetto di Treviso, alla Questura di Treviso, alla Polizia Locale, al Comando Carabinieri di Valdobbiadene, al Comando Carabinieri Forestali di Valdobbiadene, al Comando Guardia di Finanza di Treviso, alle attività site all'interno della zona interessata dallo svolgimento della fiera, nel centro abitato di Valdobbiadene.

INFORMA

che, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa,

entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Il sindaco
Fregonese Luciano